

Disposizioni per l'attività di gestione del contante

LA BANCA D'ITALIA

- VISTA la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla Decisione 2012/19 della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012;
- VISTO l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286);
- VISTO in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticità e idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere;
- VISTE le modifiche apportate al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:
 - l'articolo 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
 - l'articolo 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;
- VISTO il comma 7 del citato articolo 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;
- VISTE le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;
- VISTO l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTA la Decisione 2013/10 della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro;
- CONSIDERATO che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle banconote

è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e a controlli di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

- CONSIDERATO che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;
- CONSIDERATO che la citata Decisione 2010/14 della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo

adotta il seguente Provvedimento:

Articolo 1

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono abrogati il Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 7 febbraio 2018.

Roma,

IL GOVERNATORE

BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

INDICE

FONTI NORMATIVE	4
DEFINIZIONI	5
CAPITOLO I - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE.....	8
1. Premessa	8
2. Avvio dell'attività.....	8
3. Controlli manuali.....	9
CAPITOLO II - REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE	11
1. Premessa.....	11
1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature.....	11
1.2 Risorse umane	12
1.3 Procedure operative per il trattamento del contante	12
1.4 Assetto dei controlli interni.....	13
1.5 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote	14
2. Esternalizzazione del trattamento del contante.....	15
CAPITOLO III - OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'	17
CAPITOLO IV - CONTROLLI.....	18
CAPITOLO V - INTERVENTI CORRETTIVI E PROVVEDIMENTO DI DIVIETO.....	20
1. Misure nei confronti dei gestori del contante.....	20
2. Provvedimento di divieto relativo alle apparecchiature.....	20
CAPITOLO VI – SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA...21	
1. Premessa	21

2.	Criteri per la determinazione delle sanzioni	21
3.	Responsabile del procedimento.....	22
4.	Fasi della procedura	22
4.1.	Avvio della procedura sanzionatoria	22
4.2.	Istruttoria.....	23
4.3.	Decisione	24
4.4.	Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni.....	24
4.5.	Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento	25
CAPITOLO VII – SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE.....		26
1.	Premessa	26
1.1	Gli enti segnalanti	26
1.2	Il Sistema di codifica	26
2.	Il contenuto delle segnalazioni statistiche.....	27
2.1	Luoghi di contazione.....	27
2.2	Dati di sistema.....	27
2.3	Dati operativi.....	27
3.	Le modalità di invio delle segnalazioni statistiche	28
4.	La periodicità delle segnalazioni.....	28
ALLEGATO 2	Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.	
ALLEGATO 3	Apparecchiature per la selezione e l'accettazione delle banconote.	
ALLEGATO 4	Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante, destinato ai soggetti - non tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 - che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.	

FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14).

Decisione della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012 recante modifiche alla Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19).

Decisione della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10).

Articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 al comma 2-bis e al comma 2-ter.

DEFINIZIONI

Nel presente provvedimento s'intendono per:

- “apparecchiatura conforme”: l'apparecchiatura per l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha superato positivamente i test di una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema ed è riportata nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea;
- “attività di gestione del contante” (ovvero “trattamento del contante”): le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
 - a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
 - b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
- “banconote”: le banconote denominate in euro;
- “banconote danneggiate”: le banconote rese inidonee alla circolazione da cause diverse dalla fisiologica usura, quali, ad esempio la mutilazione o il deterioramento provocato da dispositivi antirapina, acqua, fuoco, muffa, umidità;
- “BCE”: la Banca Centrale Europea;
- “BCN”: una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema;
- “cassa prelievo contanti” (*cash-dispenser*): dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo contanti gli ATM e i terminali di *self-checkout* utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia

- con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;
- “Eurosistema”: la BCE e le BCN degli Stati membri dell’Unione Europea la cui moneta è l’euro;
 - “Filiale remota”: filiale di banche o di Poste Italiane S.p.A., autorizzata dalla Banca d’Italia a effettuare manualmente i controlli di idoneità delle banconote esitate attraverso dispositivi automatici;
 - “gestori del contante”: i soggetti tenuti a verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro logorio non sono più idonee alla circolazione. Essi sono:
 - le banche;
 - nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l’uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lett. h-bis) del T.U.B., gli istituti di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lett. h-sexies) del T.U.B. e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 114-sexies del T.U.B.;
 - altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:
 - a) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro (di seguito operatori);
 - b) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
 - c) altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;
 - le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;
 - “GS1”: sistema integrato di *standard* che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall’Istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:
 - a) GLN – Global Location Number: identifica univocamente un luogo fisico appartenente a un determinato soggetto (es.: sala conta);

- b) GTIN – Global Trade Item Number: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (ad es. taglio e tipo di banconote);
- “operatori di minori dimensioni e complessità operativa”: gli operatori che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - c) un “processato” annuo inferiore a cento milioni di banconote;
 - d) un numero di sale conta minore di quattro;
- “personale addestrato”: i dipendenti dei gestori del contante che hanno:
 - a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall’Eurosistema, e la capacità di controllarle;
 - b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell’allegato 2 e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;
- “Portale del contante (CASH-IT)”: sistema informatico per l’acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete internet raggiungibile secondo una logica *user-to-application* (U2A);
- “processato”: quantità totale delle banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;
- “ricircolo”: la reimmissione in circolazione, ad esempio allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;
- “utente”: persona fisica che accede al Portale del contante per inoltrare le segnalazioni statistiche;
- “XML (*eXtensible Markup Language*)”: linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d’Italia tramite il Portale del contante.

CAPITOLO I

ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

1. Premessa

Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

- a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
- b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo di idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati sul sito internet della BCE, per quelle verificate automaticamente da dispositivi di selezione e autenticazione, e dei requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del presente Provvedimento, per quelle verificate manualmente da parte di personale addestrato (cfr. *infra*).

I controlli automatici di autenticità e di idoneità sono effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito internet della BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco, a seguito di un test con esito negativo, viene pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia e resa nota dalla Banca d'Italia via e-mail a ciascun gestore del contante.

Le banconote possono essere reimmesse in circolazione tramite dispositivi automatici di prelievo del contante solo se hanno superato i controlli di autenticità e idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli.

2. Avvio dell'attività

Ai fini dell'avvio dell'attività di trattamento delle banconote in euro, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. (di seguito, operatori) devono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, tenuto dalla Banca d'Italia (di seguito, elenco). Le modalità per l'iscrizione sono previste dal Provvedimento della Banca d'Italia recante "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”.

Gli altri soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia mediante lo schema di cui all'allegato 4.

Tutti i gestori del contante devono comunicare il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante, che ha il compito di corrispondere alle richieste di dati, informazioni e documentazione da parte della Banca d'Italia; essi, inoltre, sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia le variazioni delle informazioni in precedenza fornite.

Va altresì comunicata alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Tutte le comunicazioni alla Banca d'Italia ai sensi del presente Provvedimento devono essere inoltrate via PEC al Servizio Gestione circolazione monetaria.

3. Controlli manuali

Possono essere effettuati manualmente i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote reimmesse in circolazione solo allo sportello, nell'ambito di operazioni al pubblico, da parte di “personale addestrato”.

Previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono altresì essere effettuati manualmente, sempre che siano svolti da “personale addestrato”:

- a) i controlli di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in località remote e con volumi modesti di operazioni al pubblico, a condizione che i controlli di autenticità siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione va inviata alla Banca d'Italia. Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale è avanzata la richiesta, la sua ubicazione e il motivo per cui può essere considerata remota; il numero di addetti da considerare personale addestrato; la quantità di banconote (distinte per taglio) ricirkolate tramite dispositivi automatici di distribuzione da ciascuna filiale interessata dall'istanza negli ultimi 12 mesi; il modello e le relative versioni *hardware* e *software* delle apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticità.

Ai sensi della Decisione BCE/2010/14 e successive modifiche, il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca d'Italia non può superare il 5% del totale erogato attraverso tali dispositivi a livello nazionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- per valutare l'ubicazione in località remote, vengono presi in considerazione i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura più vicina che possa offrire servizi di trattamento del contante (Filiale della Banca d'Italia e/o sale conta di società di servizi) ed eventuali fattori che possono riflettersi sulla agibilità delle vie di collegamento quali l'ubicazione in località montane o insulari;
- per determinare il volume modesto di operazioni al pubblico tramite ATM, si valuta il volume dei prelievi da ATM presso le filiali in questione.

In particolare, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base di indicatori determinati per ciascuna delle variabili sopra indicate e pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

- b) i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata alla Banca d'Italia e deve indicare: 1) la natura dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l'area territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per le quali l'autorizzazione è richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero degli addetti da considerare personale addestrato per ciascuna delle filiali per le quali è chiesta l'autorizzazione.

La Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può procedere d'iniziativa al rilascio dell'autorizzazione per il trattamento manuale del contante.

Alle richieste di autorizzazione sub a) e b) si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine per la conclusione di tali procedimenti è di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Il responsabile dei procedimenti è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

CAPITOLO II

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE

1. Premessa

I gestori del contante si conformano ai requisiti organizzativi sotto indicati affinché l'attività di trattamento del contante sia svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme di riferimento e al presidio dei rischi specifici del ricircolo e, più in generale, dei rischi operativi legati all'attività di trattamento del contante.

Per gli operatori iscritti nell'elenco, le presenti disposizioni integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco".

La Banca d'Italia verifica l'adozione dei predetti requisiti organizzativi secondo il principio di proporzionalità, graduato sulla base della dimensione e della complessità dell'operatività svolta dal gestore.

1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature

I gestori del contante devono disporre di adeguate risorse tecnologiche e sono tenuti a utilizzare esclusivamente apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I. Le apparecchiature – in combinazione con gli altri fattori produttivi – devono essere adeguate al volume di banconote da processare.

Tali apparecchiature devono essere conformi alle versioni *hardware e software* pubblicate sul sito internet della BCE; esse devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica (*standard factory setting*), inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. A tal fine, il gestore deve verificare periodicamente se la versione del *software* installata sull'apparecchiatura corrisponde a quella indicata nell'elenco delle apparecchiature pubblicato sul sito internet della BCE.

Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli standard pubblicati sul sito internet della BCE e che il mantenimento di tali standard è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del *software* dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE.

12 Risorse umane

I gestori del contante sono tenuti a utilizzare personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione. A tal fine devono essere programmate periodiche sessioni di aggiornamento sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento e per la diffusione delle *best practice* relative alle attività svolte.

I soggetti che operano con il contante devono avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il personale deve avere conoscenza dei criteri di selezione indicati nell'allegato 2 e la capacità di verificare le banconote secondo questi criteri.

Tali soggetti devono, inoltre, avere conoscenza delle disposizioni normative, della corretta operatività delle macchine e degli altri strumenti a supporto delle lavorazioni (ad es. procedura informatica) al fine di cogliere tempestivamente sintomi di malfunzionamento e contribuire all'esatta registrazione dei fatti gestionali per una corretta alimentazione del sistema amministrativo-contabile.

Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente utilizzato per il trattamento delle banconote.

13 Procedure operative per il trattamento del contante

I gestori del contante devono adottare procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

- a) devono essere individuate modalità operative, per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta le banconote sospette di falsità, quelle inidonee a circolare (tra cui le danneggiate) e quelle riciclabili. Analoghi criteri devono essere osservati nella sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione si specifica quanto segue:
 - i gestori del contante riferiscono le banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite;
 - gli operatori iscritti nell'elenco, inoltre, mantengono suddivise le rimanenti banconote trattate per singolo soggetto versante (banche, Poste Italiane e altri soggetti, ad es. operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno;

- l'autenticazione e la selezione, laddove avvengano in fasi differenti, devono essere effettuate in sequenza in modo che il ciclo di lavorazione venga completato nella stessa giornata lavorativa, fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, in relazione ai quali i gestori devono garantire l'ordinata custodia delle banconote semilavorate e assicurare la corretta rendicontazione nonché la riconducibilità delle banconote ai soggetti versanti;
- b) devono essere definite le procedure per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e la relativa trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del pari deve essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non più idonei alla circolazione, al fine di consentire il tempestivo controllo sulla legittimità e sulla qualità delle banconote da parte di quest'ultima;
- c) devono essere stabilite procedure per evitare che le banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente utilizzate, seguendo modalità che consentano la tracciabilità, la corretta registrazione contabile e la riferibilità al soggetto versante;
- d) devono essere definite le procedure che consentano l'attribuzione della responsabilità sulla quantità e qualità delle banconote, qualora queste siano trasferite ad altro gestore del contante.

I gestori del contante sono tenuti a predisporre flussi informativi interni al fine di assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine, il gestore deve diffondere tra il personale i documenti aziendali (organigramma, mansionari, manuali operativi, comunicazioni) in cui sono specificati i ruoli assegnati con relativi compiti e responsabilità; deve inoltre essere messa a disposizione del personale la documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura (ad es. il manuale d'uso, anche in formato elettronico).

14 Assetto dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni deve garantire il rispetto delle norme e delle procedure aziendali interne e prevedere la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale contesto, è rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che renda consapevole tutto il personale, secondo i diversi ruoli e responsabilità, dei rischi connessi con l'attività svolta e l'adozione di sistemi di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o contenere l'impatto di possibili perdite economiche e patrimoniali.

Devono essere previsti:

- controlli di primo livello (di linea) diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento delle banconote;
- controlli di secondo livello da attribuire a un'unità o a personale non direttamente coinvolti nelle attività operative, che effettuino

periodiche verifiche sulle materialità in giacenza nel caveau e controlli di conformità del processo di lavorazione con le procedure adottate e con gli impegni contrattuali assunti;

- controlli di terzo livello attraverso l'istituzione di un'apposita funzione di revisione interna che provveda al monitoraggio sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché sulla funzionalità e sull'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni. Negli operatori di minori dimensione e complessità operativa tale funzione può non essere istituita, ma l'attività di monitoraggio di cui sopra deve in ogni caso essere assicurata;
- un sistema che consenta ai responsabili dei controlli di primo e secondo livello di segnalare ai livelli decisionali superiori le anomalie riscontrate nelle lavorazioni, al fine di adottare le misure correttive necessarie e verificarne l'efficacia.

E' necessario inoltre:

- individuare all'interno delle procedure operative i punti di controllo, le modalità e i tempi di conservazione della documentazione che comprovino l'effettiva esecuzione dei controlli;
- segnalare alla Banca d'Italia le informazioni sulle anomalie che riguardano l'attività di trattamento del contante.

Costituisce parte integrante del sistema dei controlli interni un'adeguata ed efficiente procedura informatica a supporto delle lavorazioni che presidi l'intero ciclo di trattamento del contante. Inoltre, la procedura deve rendere disponibili report periodici (giornalieri, settimanali, mensili), ad uso del personale incaricato di effettuare controlli e/o della direzione della società.

15 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote

Misure di sicurezza devono accompagnare costantemente il trattamento dei valori (autenticazione e selezione delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione) nel pieno rispetto anche delle norme di settore. A tal fine, nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori deve accedere solo il personale strettamente indispensabile.

Deve essere assicurata la corretta funzionalità dei presidi (ad es. apparati di videoregistrazione) a tutela della sicurezza dei valori. Inoltre:

1. le banconote sospette di falsità e quelle danneggiate devono essere custodite separatamente dal resto della giacenza e in totale sicurezza (ad es. armadi dedicati);
2. l'attività di trattamento delle banconote in sala conta e la movimentazione dei valori da e verso i locali di custodia deve avvenire sempre in presenza di almeno due addetti.

2 *Esternalizzazione del trattamento del contante*

I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa dell'affidatario.

Nel caso in cui l'attività sia esternalizzata a operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., i gestori del contante devono altresì verificare l'effettiva iscrizione di questi ultimi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività affidate in *outsourcing*.

Resta ferma la responsabilità del committente per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.

Il committente stipula con l'affidatario un contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, almeno:

- la durata dell'accordo, le modalità di rinnovo e gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; gli eventuali conflitti di interesse e le cautele per prevenirli o attenuarli;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del committente;
- il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
- l'obbligo dell'affidatario di corrispondere tempestivamente alle richieste di informazioni da parte del committente;
- le procedure per lo scambio di informazioni e dati;
- la possibilità per il committente di verificare la *performance* del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali dell'affidatario e di richiedere, ove del caso, misure correttive;
- l'obbligo dell'affidatario di attenersi alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle banconote ai fini del ricircolo.

Il committente designa un "responsabile interno" con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.

Per l'esternalizzazione delle attività di trattamento del contante operata da banche e da altri intermediari si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla

Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su tali soggetti.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente, e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute, al Centro Nazionale di Analisi costituito presso la Banca d'Italia, Servizio Gestione circolazione monetaria, Via Nazionale, 91, 00184 Roma.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata del verbale di ritiro, compilato correttamente in tutte le sue parti, redatto tramite la procedura SIMEC ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2016.

CAPITOLO IV

CONTROLLI

La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo sui gestori del contante sono coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sui gestori del contante, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p.

Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

- l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di reimmettere in circolazione banconote false o logore;
- la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote alla normativa di cui alla Decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni;
- il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in particolare, la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;
- le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;
- il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;
- le modalità con le quali sono svolti i controlli manuali di autenticità e idoneità.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, per l'espletamento dei controlli nei confronti degli operatori iscritti nell'elenco, la Banca d'Italia può avvalersi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; l'eventuale comportamento non collaborativo costituisce di per sé inosservanza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e delle relative disposizioni attuative.

◦
◦ ◦

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera d'incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote trattate dal gestore del contante nonché prelevare – previa redazione di apposito verbale di consegna – esemplari di banconote al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del suo Rappresentante legale *pro-tempore*. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Negli accertamenti mirati alla verifica della conformità e della funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, le risultanze ispettive vengono rese note solo nel caso in cui siano state riscontrate anomalie.

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI E PROVVEDIMENTO DI DIVIETO

1. Misure correttive nei confronti dei gestori del contante

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante la Banca d'Italia, fatti salvi eventuali profili sanzionatori, può richiedere al gestore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla gravità delle irregolarità riscontrate, indicando i tempi per la loro adozione.

Nel caso in cui dagli accertamenti ispettivi posti in essere dalla Banca d'Italia sia emersa una situazione che evidenzi un elevato rischio di reimmettere in circolazione banconote false o inidonee può essere adottato un provvedimento di divieto di reimmissione.

Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, adottare un provvedimento di divieto di reimmissione in circolazione di banconote.

Il provvedimento di divieto di reimmissione può essere altresì adottato in via cautelare qualora nel corso degli accertamenti ispettivi emerga un elevato rischio di reimmettere in circolazione banconote false o inidonee derivante da:

- a) un elevato disordine organizzativo;
- b) reiterate gravi violazioni degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività di gestione del contante.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei confronti del gestore del contante è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

2. Provvedimento di divieto relativo alle apparecchiature

Il provvedimento di divieto viene adottato in via d'urgenza in caso di esito negativo delle prove di funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso presso il gestore effettuate in sede ispettiva.

Nel caso di difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi, pubblicato sul sito internet della BCE.

CAPITOLO VI
SANZIONI
E
PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in caso di inosservanza del medesimo articolo del decreto-legge e della Decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.

2. Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'importo della sanzione pecuniaria, stabilito entro i limiti previsti dalla legge, viene fissato tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità.

A questi fini, si valutano le conseguenze che la violazione accertata determina sull'integrità e sul buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione, anche in relazione alle dimensioni dell'attività svolta dal gestore del contante.

Inoltre, in relazione alla tipologia della violazione, si tiene conto dei seguenti elementi:

- la durata della violazione;
- la gravità della violazione in particolare, in relazione a:
 - i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sul mercato;
 - l'eventuale assunzione nei confronti del gestore del contante di provvedimenti di divieto di reimmissione in circolazione di banconote;

- le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
- la reiterazione della violazione;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di controllo.

3. *Responsabile del procedimento*

Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. *Fasi della procedura*

La procedura d'irrogazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria, istruttoria, decisione.

4.1. *Avvio della procedura sanzionatoria*

La procedura sanzionatoria amministrativa, alla quale si applicano le previsioni di cui all'art. 145 T.U.B., ha inizio con la contestazione formale nei confronti del soggetto ritenuto responsabile delle violazioni riscontrate ed è disposta dal Servizio Gestione circolazione monetaria.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di controllo o alla documentazione acquisita, dai quali sia emersa la violazione;
- la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- la descrizione della violazione;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a far pervenire al Servizio Gestione circolazione monetaria, unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni; nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni);
- l'invito, nei confronti del soggetto cui sono contestate le violazioni, a

comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;

- l'indicazione della facoltà per i soggetti interessati di chiedere nella fase istruttoria un'audizione, anche con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente, nel termine di 30 giorni;
- l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà consentito presentare osservazioni scritte al Direttorio della Banca d'Italia (cfr. *infra*) in merito alla proposta del Servizio Gestione circolazione monetaria;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica della contestazione via PEC può avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa viene effettuata a mani del legale rappresentante o persona delegata nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

In base all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione.

4.2. Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio Gestione circolazione monetaria.

Il Servizio procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti e trasmette gli atti alla Commissione per le irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio della Banca d'Italia da parte del Servizio Gestione circolazione monetaria in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

La proposta al Direttorio è trasmessa ai soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione.

Entro 30 giorni dalla ricezione, il soggetto interessato può trasmettere al Direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi a oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria; non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria.

Le osservazioni per il Direttorio sono trasmesse all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it.

Le osservazioni per il Direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

4.3. *Decisione*

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, esaminate anche le ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in merito alla proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria e acquisito il parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato. Con il provvedimento il Direttorio può:

- accogliere la proposta;
- chiedere supplementi di istruttoria;
- discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;
- archiviare il procedimento.

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal Direttorio dalla Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al Direttorio.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti interessati.

La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa sul proprio sito internet a margine della pubblicazione.

La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4.4. *Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni*

La sospensione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010.

Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso dell'attività di supervisione siano riscontrati fatti nuovi che costituiscano violazione delle

medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia può integrare le contestazioni già formulate nei confronti dei soggetti responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento.

Con riferimento alle contestazioni integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e hanno facoltà di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 4.1 del presente capitolo.

4.5. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145 comma 9 del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso il ricorso alla Corte d'Appello di Roma. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

CAPITOLO VII

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

1. Premessa

I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti (cfr. par. 1.1) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia può pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.

L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio.

Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca d'Italia e la loro periodicità.

Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" reso disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

1.1 Gli enti segnalanti

Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i soggetti che provvedono direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (ad es. banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli che effettuano il trattamento delle banconote per conto terzi.

Sono altresì tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono tenuti a inviare l'intero set informativo ma segnalano solo il numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. *infra*).

1.2 Il sistema di codifica

Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dai soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che consentano di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è stata adottata la codifica GS1. Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.

L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.

L'ente segnalante è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità, anche storica, dei luoghi di contazione censiti.

Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.

2. Il contenuto delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di seguito indicate.

2.1 Luoghi di contazione

Per luoghi di contazione si intendono i locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro ricircolo.

2.2 Dati di sistema

Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il trattamento delle banconote da ricircolare, comunicando il numero di apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello.

Inoltre, il gestore del contante segnala:

1. il numero complessivo delle casse prelievo contante;
2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

2.3 Dati operativi

Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio, il numero di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione (PROCESSATO), con indicazione dei quantitativi riscontrati non più idonei alla circolazione (LOGORO) e di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle banconote trattate.

I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (esternalizzatore e soggetto incaricato) individuano, comunicandolo alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati.

3. Le modalità di invio delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante (CASH-IT) della Banca d'Italia che consentono di caricare sul sito i file in formato XML.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo: <https://cash.bancaditalia.it>.

Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche fanno riferimento al relativo Manuale operativo. In ogni caso, si precisa che la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta.

4. La periodicità delle segnalazioni

Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PERIODO DI INVIO
I SEMESTRE DELL' ANNO	1° luglio - 31 agosto
II SEMESTRE DELL' ANNO	1° gennaio - 28 febbraio

La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni, le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di lavorazione del contante.

ALLEGATO IIIb

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica		Descrizione
1.	Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2.	Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3.	Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4.	Scoloritura	Mancanza di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5.	Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6.	Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7.	Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8.	Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9.	Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10.	Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11.	Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12.	Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente

ALLEGATO

Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. Requisiti tecnici generali

1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.	Dispositivi di cash in (apparat per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di cash in combinati (CCM)	I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi

B. Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

4.	Dispositivi di cash out (COM)	I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici)
----	-------------------------------	--

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM).

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondono a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figurì nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM).

3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione delle banconote in euro originali; b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»;

2) l'allegato IIa è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	<p>Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto 	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato</p>
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	<p>Ritiro dalla circolazione</p> <p>Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura</p> <p>Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro</p> <p>L'accredito potrà essere eventualmente effettuato</p>
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	<p>Le banconote possono essere rimesse in circolazione</p> <p>L'accredito è effettuato</p>
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	<p>Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN</p> <p>L'accredito è effettuato</p>

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

	Categoria	Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: <ul style="list-style-type: none"> — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto 	Le banconote non possono essere erogate alla clientela
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.
 2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.;
- 3) l'allegato IIb è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIb

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale

Categoria	Proprietà	Trattamento	
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento. Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il contante al cliente.
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento. Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo.
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato.

Categoria		Proprietà	Trattamento
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato.

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all'autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
 2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;
 - b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.
 3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
 4. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autentiche;
 - b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;
 - c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;
 - d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3.;
- 4) l'allegato IIIa è eliminato e l'allegato IIIb è ridenominato allegato III;



Servizio Gestione circolazione monetaria

Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante⁽¹⁾

ALLA BANCA D'ITALIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA
VIA NAZIONALE, 91
00184, ROMA

gcm@pec.bancaditalia.it

IL SOTTOSCRITTO

NATO A IL

RESIDENTE IN

CARICA (2)

*in qualità di legale⁽³⁾
rappresentante di :*

CODICE ABI
(solo per banche)

DENOMINAZIONE DEL GESTORE DEL CONTANTE

CODICE FISCALE ENTE

E-MAIL PEC

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

CIVICO CITTA' CAP PROVINCIA

¹ Il presente modello è destinato ai gestori del contante che non sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del d.l. n. 350/2001. Le istruzioni per la compilazione e l'inoltro sono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.

² Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

³ Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo fornisce i seguenti elementi informativi :

TIPOLOGIA DI OPERATORE/DESCRIZIONE

Indicare "B" e "BANCA" per le Banche, "A" per gli altri operatori, che dovranno indicare la tipologia (esempio: CASINÒ, CAMBIAVALUTE, GDO,...).

CODICE GLN

DATI RELATIVI AL REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

NOMINATIVO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

E-MAIL REFERENTE AZIENDALE

TELEFONO

E-MAIL (NON PEC)

Da utilizzare per il flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche.

DATA

Controlla

Azzerà le risposte

Importa xml file

Genera xml file

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di *privacy*, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, con riferimento alle informazioni contenute nelle segnalazioni inoltrate dai Gestori del contante ai sensi delle disposizioni in materia di ricircolo di banconote in euro (segnalazioni statistiche), effettua il trattamento dei dati personali riferibili ai soggetti che, per conto dei gestori, intrattengono rapporti con questo Istituto per l'effettuazione delle predette segnalazioni.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di circolazione monetaria. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle seguenti normative nazionali ed europee: Decisione BCE/2010/14 e decreto legge del 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 469).

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'incarico.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate, sulla base delle normative nazionali ed europee, alla BCE.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Gestione circolazione monetaria e le persone del Servizio autorizzate al trattamento.

L'interessato potrà esercitare, relativamente alle informazioni fornite, i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia), e-mail: org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.